



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione:	Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo - Segreto di Stato
Titolo	<i>Quel pasticciaccio brutto di via Guerzoni: la Corte Europea condanna l'Italia per il sequestro dell'imam Abu Omar</i>
Autore:	CAMILLA ALLEGRUCCI
Sentenza di riferimento:	Corte eur.dir.uomo, " <i>Nasr et Ghali c. Italie</i> " del 23 febbraio 2016 (Ric. n. 44883/09)
Parametro convenzionale:	Articoli 3, 5, 8 e 13 CEDU
Parole chiave:	Sequestro, <i>extraordinary rendition</i> , segreto di stato, tortura.

Abstract

13 years after the abduction of Osama Mustafa Nasr (Abu Omar) in Milan by CIA operatives, the European Court of Human Rights rules that Italy violated the prohibition of torture and inhuman and degrading treatment, the prohibition of arbitrary detention, the right to private and family life and the right to access to court, and orders the respondent government to pay damages in compensation to both Abu Omar and his wife, Nabila Ghali. In doing so, the Court deals with the sensitive matter of State secret, ruling that the Italian government invocation of the above mentioned privilege was meant to prevent the conviction of five SISMI (the Italian military secret service) operatives; yet it avoids taking a stance on the broader issue of the consistency of State secret with the European Convention of Human Rights.

This article attempts to summarize the long legal procedure that followed the extraordinary rendition of Abu Omar, and to question whether the ECHR judgement has answered some of the issues raised by the Italian Supreme Court.

1. La sentenza del 23 febbraio 2016, con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione della *Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* in relazione alla "extraordinary rendition" dell'imam Abu Omar rappresenta l'ultima (e, si spera, finale) tappa di una vicenda lunga e complessa, che nel corso di un decennio ha visto intervenire per ben due volte la Corte Costituzionale, nonché due diverse sezioni della Corte di Appello di Milano e della Cassazione.

La Corte di Strasburgo sanziona l'Italia per la violazione degli artt. 3, 5, 8 e 13 della citata convenzione: ma sono i paragrafi relativi al *volet* procedurale dell'art. 3 a contenere gli elementi più interessanti. In essi, la



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Corte EDU affronta infatti la spinosa questione del segreto di stato, che all'epoca - opposto da imputati e testimoni in sede giudiziale, e riaffermato in più occasioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri - "costrinse" i colleghi giudicanti a pronunciare sentenza di non luogo a procedere con riguardo alla posizione di cinque agenti del SISMI (l'ex direttore Nicolò Pollari e i funzionari Raffaele Di Troia, Marco Mancini, Luciano Di Gregori e Giuseppe Ciorra). La Corte si esprime in termini molto duri con riferimento all'uso del segreto di Stato nella vicenda in esame, ma evita di affrontare in termini più generali la questione della compatibilità di tale istituto con la *Convenzione*: con l'effetto di consegnarci una pronuncia che offre interessanti spunti di riflessione, ma meno punti fermi di quanto era lecito attendersi.

2. Per meglio comprendere la pronuncia della Corte EDU, è appena il caso di ripercorrere i fatti di cui si discute, nonché il complesso iter giudiziario che ad essi ha fatto seguito.

Il 17 febbraio 2003 Abu Omar, al secolo Osama Mustafa Nasr, cittadino egiziano da tempo residente in Italia, imam in una moschea milanese e rifugiato politico, venne avvicinato in via Guerzoni a Milano da un soggetto (poi identificato in Luciano Pironi, sottufficiale del ROS dei Carabinieri) che, con la scusa di voler controllare la sua carta di identità, lo costrinse a fermarsi. Immediatamente dopo, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, una decina di persone lo circondarono, costringendolo a salire su un furgone bianco parcheggiato nelle vicinanze; ammanettato ed incappucciato, Abu Omar venne trasferito prima alla base militare americana di Aviano e da lì - via Francoforte - portato al Cairo, dove venne preso in consegna dalle autorità egiziane.

Sottoposto a detenzione amministrativa, privato della possibilità di avere contatti con l'esterno (la moglie, Nabila Ghali, anch'essa ricorrente innanzi alla Corte di Strasburgo, per mesi non ebbe notizie del marito) Abu Omar venne sottoposto a torture e a violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Rilasciato nel 2007, dopo circa 4 anni di detenzione, senza che gli venisse formalizzata alcuna accusa, all'Imam è stato impedito di lasciare l'Egitto, dove si trova tutt'ora.

3. Le successive indagini condotte dalla Procura di Milano mossero lungo due filoni principali. Da un lato, i magistrati - tramite analisi di utenze telefoniche attivate a cavallo del sequestro di Abu Omar - risalirono ai responsabili americani dell'operazione, identificandoli in 23 soggetti operanti in Italia a vario titolo (tre come membri del corpo diplomatico; gli altri, come agenti della CIA): tutti vennero indagati per concorso in sequestro di persona, per avere, con diverse condotte, pianificato e realizzato l'apprensione di Abu Omar. In parallelo, la Procura estese l'indagine nei confronti di alti funzionari del SISMI (tra cui il già citato Pollari, al



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

tempo direttore dell'agenzia), ipotizzando che gli stessi fossero stati a conoscenza dell'intenzione della CIA di rapire l'imam egiziano, e che avessero avallato l'operazione se non addirittura fornito aiuto logistico.

Di segreto di Stato si cominciò a parlare solo nel tardo luglio del 2006, quando l'indagine - che si avviava alla conclusione - aveva già ricevuto una notevole eco sulla stampa italiana: rifiutando di trasmettere alcuni documenti sollecitati dalla Procura di Milano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorse per la prima volta ad uno strumento destinato a condizionare pesantemente il proseguo della vicenda giudiziaria.

4. Il processo di primo grado, celebratosi innanzi al Tribunale di Milano subì infatti una lunga interruzione a causa del conflitto di competenza pendente innanzi alla Corte Costituzionale, che vedeva contrapposti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un lato, e vari organi giudiziari - procura, GIP, lo stesso Tribunale - dall'altro. Motivo del contendere, la facoltà di invocare il segreto di Stato: se da un lato il Consiglio dei Ministri ribadiva la propria competenza esclusiva, dall'altro la magistratura meneghina osservava come il segreto fosse stato apposto retroattivamente (andando ad interessare atti di indagine realizzati, in modo totalmente legittimo, quando la questione non era stata ancora sollevata) e come in ogni caso l'operazione di "extraordinary rendition" andasse qualificata come "eversione dell'ordine costituzionale", con la conseguente impossibilità (sancita dall'art. 204 del codice di procedura penale) di ricorrere allo strumento in esame.

La Corte Costituzionale, con l'importante sentenza 106/2009, accolse sostanzialmente la tesi avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Escluso che la pratica delle "extraordinary renditions" (che pure la Consulta afferma essere illegale ai sensi dell'ordinamento italiano) costituisca "eversione dell'ordine costituzionale", rimane infatti intatta la facoltà della Presidenza del Consiglio dei Ministri di invocare il segreto di Stato: facoltà spettante esclusivamente a tale organo e sottratta a qualsiasi sindacato giurisdizionale se non a quello della stessa Consulta in funzione di giudice dei conflitti. Quanto all'oggetto del segreto di Stato, la Corte Costituzionale precisava che esso non era costituito dalle fonti di prova relative al rapimento in sé, ma da quelle concernenti le relazioni tra i servizi segreti italiani e quelli americani, nonché le direttive impartite dal Direttore del SISMI ai suoi funzionari ed agenti e tutti gli *interna corporis* dello stesso SISMI.

La citata pronuncia della Consulta, se teoricamente non precludeva al Tribunale di giungere ad affermare la responsabilità degli imputati, di fatto costrinse i giudici meneghini a pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Pollari, Di Troia, Mancini, Di Gregori e Ciorri "*perché l'azione penale non poteva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato*". Si trattava di un esito scontato, dal momento che le notizie coperte da segreto - che, si lo ripetiamo, riferiva alla rete dei rapporti tra servizi italiani ed omologhi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

americani, nonché alle direttive interne al SISMI - finivano per coincidere con le condotte contestate agli imputati, rendendo impossibile ai giudici meneghini acquisire elementi di prova sufficienti a fondare una condanna (l'art. 202 co. 5 c.p.p. vieta infatti di acquisire ed utilizzare, anche in via indiretta, le notizie coperte da segreto). Vennero invece condannati tutti gli altri imputati, ai quali fu imposto altresì di risarcire il danno cagionato ai coniugi Nasr.

La sentenza di primo grado fu confermata - sia con riferimento alle condanne degli agenti americani che con riguardo al proscioglimento degli italiani - dalla Corte di Appello di Milano.

5. Con la sentenza 46340 del 2012, la Corte di Cassazione confermò le condanne già emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello, ma giunse a conclusione completamente diverse con riguardo alla posizione dei cinque agenti italiani prosciolti in ragione dell'apposizione del segreto di Stato.

L'articolata pronuncia della Cassazione ribaltava il punto di vista fino a quel momento adottato dagli organi giudiziari: non metteva cioè in discussione la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad apporre il segreto di Stato, ma si interrogava su i limiti di questo istituto in rapporto alla vicenda in esame.

Muovendo proprio dalla sentenza 106/09 della Corte Costituzionale, la Cassazione ribadiva come coperte da segreto fossero non le fonti di prova relative - *tout court* - al sequestro dell'imam egiziano, ma quelle inerenti i rapporti interni al SISMI, nonché quelli intercorrenti tra quest'ultimo ed altri servizi di informazione (nella specie, la CIA). Ebbene, osservava la Suprema Corte, dal momento che il Governo stesso - con una nota della presidenza dei Ministri datata 11 novembre 2005 - aveva escluso qualsiasi coinvolgimento italiano nella vicenda, non poteva veramente parlarsi di un'operazione del SISMI: si trattava invece di un'operazione condotta a titolo individuale da alcuni agenti che avevano agito andando al di là delle loro funzioni, e all'operato dei quali non poteva, dunque, essere esteso il segreto di Stato.

La sentenza di appello veniva quindi annullata limitatamente alla posizione di Pollari, Ciorri, Mancini, Di Troia e Di Gregori; all'esito del giudizio di rinvio, nel corso del quale venivano utilizzate parte delle fonti di prova precedentemente ritenute coperte da segreto, i cinque agenti del SISMI venivano giudicati colpevoli di concorso in sequestro di persona e condannati a pene tra i sei e i dieci anni di reclusione (Corte di Appello di Milano, sez. IV penale, sentenza 6709/2012).

6. A fronte delle sentenze prima della Corte di Cassazione, poi della Corte di Appello di Milano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevava un nuovo conflitto di attribuzione, che vedeva la Corte Costituzionale intervenire per la seconda volta con la sentenza 24 del 13 febbraio 2014. In essa, il Giudice dei conflitti ribadisce quanto affermato cinque anni prima circa la competenza esclusiva della Presidenza del



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Consiglio dei Ministri ad apporre il segreto di Stato *e a precisarne l'estensione*, con la conseguenza che la Cassazione - la quale, in ogni caso, affermava in modo apodittico l'estraneità del Governo, dal momento che in senso opposto deponevano proprio i molteplici conflitti di competenze da esso sollevati - non era competente a stabilire a quali fonti di prova si potesse applicare il segreto, e quali invece ne fossero escluse. Tale pronuncia segnava, di fatto, la fine della vicenda giudiziaria relativa ai cinque agenti del SISMI: la Cassazione, innanzi alla quale questi ultimi avevano presentato ricorso, si vedeva infatti costretta a prendere atto di quanto affermato dal Giudice dei Conflitti, e ad annullare la sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano. Meritano di essere riportati alcuni passaggi della sentenza del giudice di legittimità, perché ben danno l'idea del dissenso esistente tra essa e la Corte Costituzionale, la cui sentenza viene definita *"decisamente innovativa, sia nel panorama generale della giurisprudenza della Consulta, in relazione ai precedenti in materia, in quanto - come è saltato in evidenza agli occhi di ogni lettore - sembra abbattere alla radice la possibilità stessa di una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell'esercizio del potere di segretazione in capo alla competente autorità amministrativa, con compressione del dovere di accertamento dei reati da parte dell'autorità giudiziaria che inevitabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità dell'autorità politica - il che non può non indurre ampie e profonde riflessioni che vanno al di là del caso singolo"*.

Quanto alle condanne degli agenti americani, divenute definitive già nel 2012, esse non venivano mai eseguite, né i 23 condannati adempivano alle loro obbligazioni risarcitorie nei confronti di Nasr e della Ghali.

7. Investita dai ricorsi presentati da questi ultimi, la Corte EDU è chiamata a confrontarsi con la complessa vicenda appena descritta e ad affermare se vi sia stata violazione, sia sotto il *volet* sostanziale che sotto quello procedurale, degli articoli 3, 5, 6, 8 e 13 della *Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*.

I Giudici di Strasburgo risolvono in primo luogo la questione della prova utilizzabile (§ 221-227), affermando che l'apposizione del segreto di Stato, confermata dalla Corte Costituzionale italiana, non impedisce loro di valutare liberamente tutto il materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari, materiale che - è il caso di sottolinearlo, perché la Corte tornerà sul punto - era stato oltretutto oggetto di ampia diffusione sui mezzi di informazione italiani.

Precisato questo aspetto, la Corte EDU osserva (§ 228 -230) come sia sostanzialmente pacifico che Abu Omar venne rapito e sottoposto a torture (fatti, questi, astrattamente idonei ad integrare la violazione del *volet* sostanziale dell'art. 3, nonché degli articoli 5 e 8): occorre però valutare la misura in cui tali condotte



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

siano imputabili all'Italia, dal momento che contro di essa è indirizzato il ricorso. A tal fine la Corte EDU ricorda in primo luogo che per affermare la responsabilità dello Stato firmatario della Convenzione in relazione a condotte poste in essere da terzi sul suo territorio è necessario, ma anche sufficiente, che quest'ultimo abbia dato (tacitamente o formalmente) la propria approvazione; e con riguardo al caso di specie osserva come vi siano numerosi elementi (ad esempio la presenza di un agente dei Carabinieri - Pironi- sul luogo del sequestro, o la circostanza che l'aereo che trasportava Abu Omar decollò da Aviano, sorvolando quindi lo spazio aereo italiano) che consentono di ritenere che le autorità Italiane fossero a conoscenza delle intenzioni degli americani. Non solo: dal momento che l'Italia conosceva quale fosse la prassi in tema di "extraordinary rendition", essa - nel permettere alla CIA di portare a termine quella ai danni di Abu Omar - ha *"consapevolmente esposto l'interessato al rischio reale [di subire] trattamenti contrario all'art. 3 della Convenzione"* (La Corte sviluppa tali riflessioni con riferimento al *volet* sostanziale dell'art. 3 - § 284 – 291- per poi confermarle con riferimento agli 5 e 8).

8. Una volta affermato quanto appena esposto, la Corte ha gioco facile nel condannare l'Italia per la violazione del *volet* sostanziale dell'art. 3, nonché per la violazione degli articoli 5 e 8. Resta da chiarire se lo Stato Italiano vada ritenuto responsabile anche della violazione del *volet* procedurale dell'art. 3, nonché della violazione degli articoli 6 e 13.

E qui i passaggi della sentenza della Corte EDU si fanno particolarmente interessanti, e presentano al tempo stesso numerosi punti di contatto con la precedente pronuncia "[Cestaro c. Italia](#)" ma anche notevoli differenze, di cui si dirà in seguito.

Come già nel caso Cestaro, i giudici di Strasburgo sono netti nel ritenere che, se violazione c'è stata, essa non vada imputata agli organi giudiziari, i quali "hanno condotto un'inchiesta approfondita che ha permesso loro di ricostruire i fatti". Se tale inchiesta, e i processi che ne sono derivati, non hanno raggiunto il loro scopo naturale - se cioè non si è potuta garantire l'adeguata punizione di chi ha materialmente posto in essere condotte contrarie alla Convenzione -, la responsabilità va imputata agli organi di Governo, i quali da un lato non hanno posto in essere atti concreti volti ad assicurare alla giustizia i condannati americani (nessuno dei quali ha trascorso un giorno in carcere) e dall'altro - tramite lo strumento del segreto di stato - hanno impedito in radice che si giungesse ad una pronuncia di condanna nei confronti di Pollari e gli altri membri del SISMI. È, in altre parole, la condotta degli organi dell'esecutivo a costare all'Italia la condanna per violazione del *volet* procedurale dell'art. 3, nonché dell'articolo 13 (mentre le doglianze relative alla violazione dell'art. 6 vengono ritenute assorbite).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

E quanto al segreto di Stato - *rectius*: al suo utilizzo nel caso di specie - i giudici di Strasburgo pronunciano parole pesanti: "con tutta evidenza", scrive la Corte, esso è stato utilizzato "per impedire ai responsabili di rispondere delle loro azioni". Tale severo giudizio viene motivato dal fatto che le prove coperte da segreto erano già da tempo note all'opinione pubblica nel momento in cui quest'ultimo fu invocato, con la conseguenza che "[questa] Corte mal comprende come l'uso del segreto di Stato, una volta diffuse le informazioni di cui si discute, potesse servire lo scopo di preservare la confidenzialità dei fatti" (§ 268).

9. Ed eppure, al netto della severità delle sue parole, la Corte EDU non affronta quello che a prima vista poteva sembrare un aspetto chiave, e cioè la compatibilità tra la *Convenzione* e lo strumento del segreto di Stato, così come previsto dall'ordinamento italiano. Al contrario di quanto fatto in altri casi - viene alla mente la già menzionata pronuncia nel caso *Cestaro*, nella quale i giudici di Strasburgo affermarono che la violazione del *volet* procedurale dell'art. 3 era la conseguenza di carenze strutturali dell'ordinamento italiano - la Corte limita il suo focus al caso concreto che si trova ad affrontare, senza approfondire la liceità o meno del Segreto di Stato *in generale* (anzi, nel passaggio sopra riportato, la Corte lo definisce come "*principe légitime*").

Tale approccio della Corte di Strasburgo lascia dunque aperta la porta a numerosi interrogativi: non ultimo, ad esempio, se vi sia violazione dell'art. 13 della *Convenzione* nel caso in cui il segreto di Stato, *pur legittimamente invocato*, si risolva in una menomazione del diritto ad un ricorso effettivo.

In questo senso, la pronuncia della CEDU non è, al contrario di quanto si potrebbe pensare ad una prima lettura, in radicale contrasto con le sentenze 106/2009 e 24/2014 della Corte Costituzionale, per il semplice fatto che esse vertono su profili diversi; ma ciò che più salta all'occhio è che né la Corte EDU (la quale affronta sì il merito della decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma lo fa solo con riferimento al caso concreto) né la Consulta (la quale venne adita, in entrambi i casi, come giudice dei conflitti, non come giudice delle leggi, e chiamata pertanto a risolvere un conflitto di competenza, non ad affermare se le norme regolatrici del segreto di Stato sono costituzionalmente legittime) ci dicono nulla circa la compatibilità con i principi che informano un ordinamento democratico di un istituto concepito in modo tale da essere sottratto a qualsiasi controllo giurisdizionale.

Che tale compatibilità esista è dubbio: e lo dimostra proprio la vicenda di Abu Omar, la quale ha evidenziato sin da subito le falle di un sistema che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il potere - ampissimo - di sottrarre alla giurisdizione penale dei funzionari pubblici, senza che alcun organo giurisdizionale possa vagliare la legittimità di tale decisione. Non resta che sperare che la sentenza della Corte EDU, pur limitata nel suo oggetto, spinga il Parlamento a riesaminare radicalmente l'attuale disciplina,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

introducendo un controllo giurisdizionale sull'operato degli organi dell'esecutivo o quantomeno rafforzando i poteri del Copasir ed il controllo politico (allo stato attuale il Copasir riceve dal Governo la comunicazione dei motivi essenziali posti a fondamento della decisione di apporre il segreto, e se li ritiene destituiti di fondamento può informarne le Camere, ma non ha il potere di annullare le suddette decisioni).

Nel frattempo, tuttavia, il grido di allarme lanciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20447/2014 resta sostanzialmente privo di risposta.

Precedenti

Giurisprudenza Corte EDU:

El Masri c. Macedonia, sentenza del 13 dicembre 2012, n. 39630/09

Al Nashiri c. Polonia, sentenza del 24 luglio 2014, n. 28761/11

Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, sentenza del 24 luglio 2014, n. 7511/13

Cestaro c. Italia, sentenza del 7 aprile 2015, n. 6884/2011

Giurisprudenza italiana:

Corte Costituzionale, sentenza n. 24/2014

Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2009

Corte di Cassazione, sentenza n. 46340/2012

Corte di Cassazione, sentenza n. 20447/2014

Corte di Appello di Milano, sentenza n. 6709/2012

Riferimenti bibliografici

GIUPPONI T.F., [*Il segreto di Stato ancora davanti alla Corte, ovvero del bilanciamento impossibile*](#), in [Diritto Penale Contemporaneo](#) del 28 aprile 2014

JANIS M., KAY R., BRADLEY A. (a cura di), *European Human Rights Law*, Oxford University Press, 2008



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

PANETTA A., *Extraordinary renditions: il mancato bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e il segreto di Stato. Riflessioni a margine del caso Abu Omar*, in [www. Diritti-cedu](http://www.diritti-cedu.it)

PAZIENZA S., *La Cassazione chiude la vicenda Abu Omar con una pronuncia "a rime obbligate"*, in *Questione Giustizia* del 17 luglio 2014

PILLITU P.A., *Crimini internazionali, immunità diplomatiche e segreto di stato nella sentenza del tribunale di Milano nel caso Abu Omar*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, pp. 666-696

PISANELLI G., *Brevi note in tema di segreto di Stato alla luce della sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Abu Omar*, in corso di pubblicazione su [Federalismi.it - Focus Human Rights](http://Federalismi.it)

TONINI P., *Diritto processuale penale*, Milano, 2015

ZIRULIA S., *Sul sequestro Abu Omar cala il nero sipario del segreto di stato*, in *Diritto Penale Contemporaneo* del 19 maggio 2014

(08.06.2016)